



COMUNE DI ACATE

Provincia di Ragusa

Ordinanza sindacale N. 56 del 20/10/2023	Oggetto: LIMITAZIONI E DIVIETI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.
---	--

IL SINDACO

Premesso che il commercio su aree pubbliche in Sicilia può essere effettuato secondo le norme dettate dalla Legge Regionale 1 marzo 1995, n.18, così come integrata dalla legge regionale su aree pubbliche nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il "Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche e del mercato settimanale" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.43 del 30 Dicembre 2019, che stabilisce le forme di commercio su aree pubbliche e autorizzazioni e comunicazioni;

Preso atto dei notevoli disagi e malumori dei commercianti e titolari di esercizi commerciali, che vedono ridotti notevolmente i loro introiti, causa del dilagante fenomeno dell'abusivismo ambulante svolto indiscriminatamente in vari angoli della città in dispregio a qualsiasi disposizione normativa e regolamentare;

Ritenuto opportuno e necessario il contemperamento delle esigenze dei titolari delle attività economiche presenti nel territorio, oltre alla possibilità di rendere fruibili e scorrevoli le vie del centro, in quanto la presenza di ambulanti delimita ulteriormente la circolazione creando, anche, condizioni di intralcio per i mezzi di Emergenza e di Polizia;

Ritenuti insufficienti gli strumenti regolamentari posti a tutela dell'Ente al fine di reprimere e/o prevenire il dilagante fenomeno dell'abusivismo commerciale svolto su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio anche nel centro Storico;

Vista la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante al fine di ripristinare e/o contenere la violata legalità, peraltro, già previste nel su citato regolamento;

Vista la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti dell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante al fine di ripristinare e/o contenere la violata legalità;

Visto l'art. 8 c. 3 della Legge Regionale 1 marzo 1995, n.18, la quale sancisce che: "l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

Ritenuto che le ragioni sopra indicate costituiscono motivi di interesse pubblico, richiedendo un immediato intervento che ne giustifica e legittima, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale n.18/95, le limitazioni ed i divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, che con la presente Ordinanza si adottano;

VISTA la Legge Regionale 1 marzo 1995, n.18;

VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1996, n.2;

VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1999, n.28

VISTI:

- l'articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; · l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267, come novellato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con Legge 24 luglio 2008, n.125;

- l'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- l'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ravvisata la necessità, urgenza e indifferibilità del presente atto e constatata la propria competenza in materia

Per quanto in premessa esposto e da ritenersi a seguire riportato

ORDINA

1) L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è interamente vietato nelle seguenti strade e vie limitrofe:

- Piazza Matteotti;
- Piano San Vincenzo;
- Corso Indipendenza;
- Via XX Settembre;
- Largo Chambly;
- Via Galileo Galilei;

2) E' inoltre vietato esercitare il commercio in forma itinerante:

- In prossimità degli incroci e delle aree di intersezione, ovvero ad almeno venti metri da esse;
- Sui marciapiedi, allo sbocco dei passi carrabili, in seconda fila, negli spazi riservati allo stazionamento degli autobus, ad una distanza del segnale di fermata inferiore a 15 metri, in prossimità di distributori di carburanti fino a cinque metri prima e dopo le installazioni;
- Facendo uso di bancarelle o di attrezzature collocate sul suolo pubblico, esponendo la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa;
- Nelle aree immediatamente adiacenti a quelle dove si svolge un mercato o una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 300 (trecento) metri;
- Nelle aree adiacenti a scuole;

3) Lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietata nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o eventi di valore archeologico, storico artistico ed ambientale.

In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili, il Sindaco può consentire la deroga ai divieti posti con la presente ordinanza, anche se solo per alcune categorie;

Chiunque non osservanza le limitazioni e dei divieti di cui alla presente Ordinanza, è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, come integrato dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n.125 e dalle altre norme previste per legge, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig Prefetto di Ragusa, al Sig Questore di Ragusa, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza ed al Comando di Polizia Municipale, per la competenza anche ai fini della sua applicazione ed osservanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Ragusa, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120.

DISPONE CHE

Che la presente ordinanza venga resa nota, oltre, che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet dell'Ente.

L'Ufficio messi provvederà a pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio e di notificarne copia:

- Al Sig Prefetto di Ragusa
- Al Sig Questore di Ragusa
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri Ragusa
- Al Commissariato P.S. di Vittoria
- Alla Caserma dei Carabinieri di Acate
- Al Comando Polizia Municipale di Acate

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Acate li 20/10/2023



Il Sindaco
Avv Giovanni Francesco Fidone